

garantiva il creditore (I.N.A. per i premi; Rissì per il capitale) dalle riduzioni del contenuto aureo della lira disposte dalla legge;

2. Loco subordinato: le parti intesero assumere non la lira aurea in quanto tale, ma il contenuto che essa aveva in un determinato momento; senonché, nella esecuzione del contratto, venuto a mancare il parametro prefissato, le parti seguirono un diverso sistema cioè quello del ragguaglio tra prezzo ufficiale dell'oro e contenuto aureo della lira e a tale sistema costantemente restarono fedeli, anche quando, per gli eventi posteriori, la differenza divenne più sensibile.

Le ragioni difensive dell'I.N.A., disattese dal Tribunale, trovarono accoglimento in Corte di Appello, donde la impugnativa del Rissì avanti la Corte di Cassazione.

In sede di discussione nel ricorso avanti la suprema Corte, l'avv. Generale Pafumi ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal Rissì avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in piena adesione